

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 10 MARZO 1955

(59^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (940) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1075
CORTESE, Sottosegretario di Stato per le finanze	1075
DE LUCA Angelo, relatore	1073
DE LUCA Luca	1076

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Janaccone, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Cortese.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (940) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, relatore. Il disegno di legge in oggetto prevede un triplice ordine di provvedimenti in relazione alla speciale e particolare natura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Questa infatti non ha che ben poco di comune con le altre Amministrazioni dello Stato, autonome o no, essendo un'Azienda di natura squisitamente industriale e in linea secondaria commerciale.

I problemi all'uopo affrontati dal disegno di legge sono sostanzialmente tre.

Il primo riguarda il reclutamento del personale salariato di ruolo e non di ruolo; il secondo concerne l'assunzione di personale giornaliero e il relativo trattamento; il terzo l'applicazione o meglio gli effetti dell'applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375 recante norme sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra. In base alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato contenute nella legge 24 febbraio 1952, n. 67, l'assunzione dei salariati — che le norme stesse classificano in salariati di ruolo, se assunti stabilmente, e in salariati non di ruolo, se assunti a tempo con contratti di lavoro di

durata non superiore alla scadenza dell'esercizio finanziario — vien fatta mediante concorsi su base nazionale con la stessa procedura in vigore per l'assunzione di personale impiegatizio.

Tutto questo offre in pratica seri inconvenienti.

A parte il periodo di tempo eccessivamente lungo richiesto per l'espletamento dei concorsi su base nazionale, il che attarda il soddisfacimento di bisogni dell'Azienda che spesso si presentano con carattere di urgenza, sta il fatto che difficilmente operai di un dato comune possono spostarsi per assumere servizi in zone lontane a causa del loro limitato trattamento economico, condizione questa aggravata nei riguardi di talune località ove non esiste possibilità di alloggio.

La legge presente vuole eliminare questi inconvenienti stabilendo che i concorsi in parola siano indetti dalla Direzione generale e svolti localmente dai singoli opifici.

Lo stesso dicasi per i passaggi dei salariati da una categoria all'altra superiore. Nei riguardi del personale giornaliero la legge dianzi richiamata stabilisce che le varie Amministrazioni dello Stato possono assumere personale giornaliero per esigenze imprevedute e indilazionabili, per un periodo massimo di cinquanta giorni e col trattamento uguale a quello del rapporto di impiego privato. Poichè l'Amministrazione dei monopoli spesso ha necessità di far eseguire lavori a carattere stagionale e per un periodo di tempo che spesso eccede molto il termine dei cinquanta giorni, si è ravvisata l'opportunità di autorizzarla ad assumere operai temporanei per un periodo di tempo fino a 180 giorni oltre eventuale proroga di altri trenta giorni e si è ritenuto equo estendere ad essi il trattamento economico previsto per i salariati di ruolo della stessa categoria al grado iniziale. Infine l'Amministrazione si è preoccupata della funzione degli invalidi di guerra da assumersi obbligatoriamente, sotto il duplice aspetto di non arrecare danni alle loro già minorate condizioni di salute e di adeguare il loro lavoro, specie di ordine tecnico, alle esigenze dell'Azienda, tenendo presente in particolar modo il lavoro che si svolge sulle aie, nelle saline sotto intemperie, ovvero di quello

a cui è particolarmente idoneo il personale femminile.

Per raggiungere tali finalità il Ministro proponente intendeva limitare il contenuto dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1950, numero 375.

Infatti, il criterio di comprendere nel numero degli operai in servizio, permanenti e temporanei, anche il personale femminile, mentre per la generalità delle Amministrazioni statali non ha conseguenze dannose ai fini pratici a causa della modesta entità numerica delle salariate, per l'Amministrazione dei monopoli, in cui le salariate medesime costituiscono la grande maggioranza, incide notevolmente sul numero degli invalidi da assumere con i pericoli già richiamati nei riguardi del rendimento e quindi dei costi.

L'Amministrazione dei monopoli ha una caratteristica essenziale di Azienda industriale ed è pertanto necessario che disponga di personale fisicamente idoneo.

Un numero elevato di invalidi che si inserisse in essa evidentemente recherebbe grave pregiudizio al lavoro effettivo, ossia al rendimento globale, oltre a produrre gli inconvenienti su richiamati.

Per tali finalità era stato introdotto il secondo comma dell'articolo 1 formulato nel modo seguente:

« Le ammissioni degli invalidi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375 si effettuano nelle categorie degli operai specializzati di prima categoria (permanententi e temporanei), degli operai qualificati di seconda categoria (permanententi e temporanei) e degli operai comuni di terza categoria (permanententi e temporanei), riferendo le relative percentuali al numero degli operai in servizio delle rispettive categorie ».

Si sarebbe così limitata l'assunzione degli invalidi alle sole categorie maschili e ridotto il numero complessivo di essi non commisurandolo al totale (si consideri che su 26.089 operai in servizio, quasi 18.000 sono donne).

La Camera dei deputati non ha approvato tale comma e in sua vece ne ha introdotto uno che sostanzialmente stabilisce che per l'assunzione degli invalidi vale l'articolo 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375. È doveroso qui osservare che il comma proposto dal Governo

era in armonia colla maggiore esattezza legislativa che tende a distinguere le Amministrazioni private da quelle dello Stato e avrebbe arrecato in effetti una sensibile limitazione numerica quale le esigenze richiamate postulano. Richiamo doverosamente su questo punto l'attenzione della Commissione.

Altra limitazione nell'applicazione della legge 3 giugno 1950 si consegue con l'articolo 6 che esclude, per le ragioni già ripetute, il personale di ruolo tecnico di gruppo B.

Il disegno di legge contiene infine norme semplificatrici di procedura trasferendo la competenza nella nomina e nell'inquadramento dal Ministero alla Direzione generale e ai singoli Uffici la compilazione delle note di qualifica.

Nel corso della lettura dei singoli articoli mi riservo di fornire eventuali delucidazioni.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso dichiarare che su questo disegno di legge, durante la discussione in Aula presso la Camera dei deputati, furono presentati numerosi emendamenti. Il provvedimento fu rinviato allora all'esame della Commissione dove alcuni emendamenti furono concordati, altri furono abbandonati dai presentatori. Tornato quindi in discussione in Aula, fu presentato dai deputati comunisti un unico emendamento, che venne accolto dalla Commissione e dal Governo, e quindi approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

L'assunzione di personale salariato di ruolo e non di ruolo, si effettua, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi localmente dai singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici presso i quali il personale stesso deve reclutarsi con l'osservanza delle norme contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67, e nel regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842.

Le ammissioni degli invalidi, sono regolate nei modi stabiliti dall'articolo 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I passaggi dei salariati di ruolo e non di ruolo a categoria superiore si effettuano attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi presso i singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici tra il personale in servizio presso l'opificio stesso, con l'osservanza delle norme stabilite per le assunzioni.

Per le nomine dei sorveglianti, capi sala ed assistenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.

(È approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di assumere personale salariato per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonchè per i lavori stagionali delle saline.

Il personale assunto in base al precedente comma può essere mantenuto in servizio per un periodo, non eccedente, di regola, i 180 giorni. Tuttavia, ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze della produzione, può essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo che in nessun caso può superare i 90 giorni.

All'anzidetto personale è attribuita, come trattamento economico, la paga iniziale della categoria nella quale sono inquadrati, per le corrispondenti mansioni, gli operai di ruolo.

(È approvato).

Art. 3.

La nomina degli operai permanenti, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonchè la cessazione dal servizio, sono disposti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ferma rimanendo l'osservanza delle altre norme stabilite dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)59^a SEDUTA (10 marzo 1955)

L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Tali contratti vengono approvati con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 4.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 5.

Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano per le categorie d'impiego sotto indicate:

Ruolo tecnico Gruppo A
Ruolo amministrativo » A

Ruolo amministrativo Gruppo B
Ruolo d'ordine » C
Ruolo del personale ausiliario (per i posti riservati ai servizi di anticamera).

(È approvato).

Art. 6.

Restano in vigore per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che non siano in contrasto con quelle della presente legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

DE LUCA LUCA. Poche parole per dichiarazione di voto.

Poichè l'onorevole Sottosegretario ci ha dato assicurazione che presso la Camera dei deputati non vi è stato alcun contrasto e che, essendo stati da parte della Commissione e del Governo accettati gli emendamenti proposti dagli esponenti del nostro Partito, nell'approvazione del provvedimento c'è stata unanimità di consensi, voteremo anche noi a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari